

COMUNE DI MALONNO
Provincia di Brescia

ORIGINALE

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Adunanza di 1^a Convocazione – Seduta in modalità telematica

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2020 DELLA TARI SECONDO I CRITERI PREVISTI DAL NUOVO METODO TARIFFARIO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 2018-2021.

L'anno **duemilaventi (2020)** addì **VENTINOVE (29)** del mese di **DICEMBRE (12)** alle ore **20:30 in videoconferenza**, previa l'attivazione del canale elettronico Skype e con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dall'articolo 73, comma 1 del D.L. nr. 18/2020 e delle disposizioni urgenti approvate con decreto sindacale 32 del 23.03.2020 vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano, tutti collegati dal proprio domicilio:

		PRESENTI	ASSENTI
1	GHIRARDI GIOVANNI	P	
2	LIETA ROBERTO GIACOMO	P	
3	GIACOMINI MOIRA	P	
4	MARIOTTI MARCO	P	
5	LORENZI DANIELA	P	
6	CATTANEO MAURA	P	
7	GHIRARDI GIANMARIO	P	
8	MARIOTTI GUIDO	P	
9	MARIOTTI LUCA	P	
TOTALI		9	0

Assiste l'adunanza in videoconferenza l'infrascritto Segretario Comunale CAFORIO dott. ONOFRIO, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. GHIRARDI GIOVANNI

Nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al n° **3 (TRE)** all'ordine del giorno.

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2020 DELLA TARI SECONDO I CRITERI PREVISTI DAL NUOVO METODO TARIFFARIO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 2018-2021.

ORIGINALE

=====

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

1. a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la *Tassa sui Rifiuti (TARI)*;
2. l'art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: *"In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"*;
3. la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *"con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria"* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
4. tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la *"predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»"* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la *"diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti"* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.

Vista la deliberazione dell'ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" che approva il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti" (MTR);

Dato atto che la citata delibera dell'ARERA ed i suoi allegati definiscono le modalità di identificazione dei costi del servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffarie;

Atteso che ai fini della determinazione delle componenti di costo sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

- a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;
- b) costi d'uso del capitale; intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;
- c) componente a conguaglio relativa ai costi delle annualità 2018 e 2019;

Dato atto che la succitata deliberazione ARERA in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede all'art. 6 che sulla base della normativa vigente, il gestore predisponde annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

Atteso che lo stesso art. 6, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:

- sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;
- fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

Preso atto che l'"Ente territorialmente competente" è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla citata deliberazione, come *"l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente"*;

Dato atto che nella Regione Lombardia gli Enti di governo dell'Ambito non sono stati costituiti ed è pertanto il Comune che deve provvedere alla approvazione del PEF;

Visto l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia..."*;

Ricordato che l'art. 1, comma 683-bis della legge 27 dicembre 2013, n. 147, inserito dall'art.57-bis, comma 1, lett. b) del Decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, aveva previsto per l'anno 2020, in considerazione delle novità introdotte a seguito dell'istituzione dell'ARERA, che l'approvazione delle tariffe della TARI avvenisse *"entro il 30 aprile"*, in deroga al comma 683 dell'art. 1 della legge n. 147/2013;

Dato atto che il già complesso e innovativo quadro normativo ed operativo di riferimento in cui gli enti sono stati chiamati ad operare è stato ulteriormente complicato dall'emergenza sanitaria legata alla diffusione dell'epidemia da Covid-19, classificata "pandemia" dall'Organizzazione Mondiale della Sanità con dichiarazione dell'11 marzo 2020 e dagli effetti della normativa emergenziale emanata dal legislatore nazionale al fine di prevenire la diffusione del contagio;

Rilevato che l'art. 107, comma 4, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, c.d. Decreto Cura Italia, aveva differito il termine del 30 aprile per l'approvazione delle tariffe TARI "al 30 giugno 2020";

Rilevato inoltre che l'art. 138, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, c.d. Decreto Rilancio, ha disposto l'abrogazione sia del comma 683-bis dell'art. 1 della legge n. 147/2013, sia del comma 4 dell'art. 107 del D.L. n. 18/2020, al fine di riallineare il termine di approvazione delle tariffe della TARI per l'anno 2020 con il termine di approvazione del bilancio di previsione per il medesimo anno 2020, termine differito prima al 31 luglio 2020 dall'art. 107, comma 2, del D.L. n. 18/2020, nel testo convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, e da ultimo "al 30 settembre 2020" a seguito delle modifiche apportate dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione del D.L. 19 maggio 2020, n. 34;

Visto che il decreto del ministero dell'interno del 30 settembre 2020 ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali al 31 ottobre 2020.

Preso atto che il Comune si è avvalso, per il contesto sopra richiamato, della facoltà introdotta dal comma 5 dell'art. 107 del Decreto Legge nr. 18/2020 convertito con modificazioni dalla Legge nr.27/2020 e ha confermato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 14 del 04/05/2020 anche per l'anno 2020 le tariffe TARI approvate per l'anno 2019, con riserva di approvare il PEF per l'anno 2020 entro il 31 dicembre 2020 e di ripartire l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 in tre anni a decorrere dal 2021;

Dato atto che le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal Comune;

Visto lo schema di Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell'ARERA 443/2019/R/rif, dal soggetto gestore, acquisito agli atti ed integrato con le voci inserite direttamente dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti al servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, da cui risulta un valore delle entrate tariffarie 2020 da approvare, quale valore massimo, pari ad €. 361.696,00.

Dato atto che nella relazione illustrativa al Piano Finanziario sono stati indicati i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa all'Ente territorialmente competente.

Dato atto che si è proceduto con esito favorevole alla validazione del suddetto piano finanziario, attraverso la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari, come attestata dal Revisore dei Conti con atto in data 28/12/2020 allegato da cui risulta che sono stati verificati:

- a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) il rispetto della metodologia prevista dalla delibera ARERA 443/2019/R/rif per la determinazione dei costi riconosciuti;
- c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore;

Ritenuto per quanto sopra di approvare conseguentemente il Piano finanziario e i relativi allegati e di trasmettere gli stessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

Visto il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, favorevolmente espresso dal Responsabile dell'Area Servizi Finanziari ai sensi dell'art. 49 - 1° c. del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. N° 267/2000 e dell'art. 7.1 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 2 in data 28.03.2013;

Visto il parere in merito alla regolarità contabile favorevolmente espresso dal Responsabile dell'Area Servizi Finanziari ai sensi dell'art. 49 – 1° c. del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. N° 267/2000 e dell'art. 8.1 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 2 in data 28.03.2013;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

CON VOTI unanimi espressi dai Consiglieri presenti e votanti nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) di approvare il Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020, secondo i criteri previsti dal nuovo metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti che viene allegato alla presente sub lett. a) formandone parte integrante e sostanziale ;
- 2) di approvare la Relazione al Piano economico-finanziario che viene allegato alla presente sub lett B), formandone parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto che il valore delle entrate tariffarie determinate dal Comune di Malonno per l'anno 2020 approvato, quale valore massimo, ai sensi del comma 6.5. della deliberazione nr. 443/2019R/RIF e del comma 2.3. della deliberazione 57/2020/r/RIF è pari ad €. 361.696,00 e che non è stata valorizzata la componente di rinvio di cui all'articolo 7ter.2 del MTR ;
- 4) di dare atto che il conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 ammontante ad € 5.696,00 potrà essere recuperato in tre anni a decorrere dal 2021, in conformità con quanto previsto dal richiamato art. 107, comma 5, D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge nr. 27/2020;
- 5) di demandare al Responsabile del servizio finanziario tutti gli adempimenti necessari per la trasmissione del Piano economico finanziario all'ARERA;
- 6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D. Lgs. n. 267/2000, con voti unanimi favorevoli espressi dai Consiglieri presenti e votanti.

COMUNE DI MALONNO

Provincia di Brescia

PARERE ESPRESSO AI SENSI DEGLI ART. 49, 1° COMMA E 147 BIS, 1° COMMA DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI" E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI E DELL'ARTICOLO 7.1 DEL REGOLAMENTO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. NR. 2 DEL 28/03/2013.

Il sottoscritto Onofrio Dott. Caforio, Responsabile dell'Area Servizi Finanziari, vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente per oggetto:

ESAME ED APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2020 DELLA TARI SECONDO I CRITERI PREVISTI DAL NUOVO METODO TARIFFARIO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 2018-2021.

ai sensi e per gli effetti degli art. 49, 1° comma, 147 bis, 1° comma del D.Lgs. 267/00 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'articolo 7.1 del Regolamento del sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione di C.C. nr. 2 del 28.03.2013

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE

in merito alla regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa della proposta suddetta.

Malonno, li 29/12/2020



IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI
FINANZIARI
(Onofrio Dott. Caforio)

COMUNE DI MALONNO

Provincia di Brescia

PARERE ESPRESSO AI SENSI DEGLI ART. 49, 1° COMMA E 147 BIS, 1° COMMA DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI" E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI E DELL'ARTICOLO 8.1 DEL REGOLAMENTO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. NR. 2 DEL 28/03/2013.

Il sottoscritto Onofrio Dott. Caforio, Responsabile dell'Area Servizi Finanziari, vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente per oggetto:

ESAME ED APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2020 DELLA TARI SECONDO I CRITERI PREVISTI DAL NUOVO METODO TARIFFARIO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 2018-2021.

ai sensi e per gli effetti degli art. 49, 1° comma, 147 bis, 1° comma del D.Lgs. 267/00 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'articolo 8.1 del Regolamento del sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione di C.C. nr. 2 del 28.03.2013


ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE

in merito alla regolarità contabile della proposta suddetta.

Malonno, lì 29/12/2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI FINANZIARI
(Caforio Dott. Onofrio)



COMUNE DI MALONNO
(Prov. Di Brescia)

Oggetto: Validazione del piano economico finanziario per tassa rifiuti anno 2020

Il sottoscritto Dott. Giuseppe Sagone, in qualità di Revisore dei Conti del Comune di Malonno (BS),

Premesso che

l'Autorità di regolazione dell'energia e dell'ambiente (ARERA) ha definito il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, fissando altresì gli obblighi di trasparenza verso gli utenti.

Il nuovo metodo tariffario, contenuto nella deliberazione 443/19, ha l'obiettivo di incentivare il miglioramento dei servizi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, omogeneizzare le condizioni nel Paese, garantire trasparenza delle informazioni agli utenti.

Le nuove regole definiscono i corrispettivi TARI da applicare agli utenti nel 2020-2021, i criteri per i costi riconosciuti nel biennio in corso 2018-2019 e gli obblighi di comunicazione, per uno sviluppo strutturato di un settore che parte da condizioni molto diversificate nel Paese, sia a livello industriale che di governance territoriale.

Le variazioni tariffarie dovranno essere giustificate in presenza di miglioramenti di qualità del servizio o per l'attivazione di servizi aggiuntivi per i cittadini, contemplando sempre la sostenibilità sociale delle tariffe e la sostenibilità ambientale del ciclo industriale, nel rispetto degli equilibri della finanza pubblica locale.

Considerato che

I gestori dovranno attivare tutti gli strumenti necessari per rendere accessibili e comprensibili i documenti e le informazioni agli utenti, come la Carta della qualità del servizio o i documenti di riscossione della tariffa.

Il nuovo metodo - che prevede limiti tariffari e quattro diversi schemi adottabili dagli enti locali e dai gestori in relazione agli obiettivi di miglioramento del servizio - regola, in particolare, queste fasi: spazzamento e lavaggio strade, raccolta e trasporto, trattamento e recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, gestione tariffe e rapporti con gli utenti.

Alle REGIONI competono, tra l'altro, la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento dei Piani regionali di gestione dei rifiuti e la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani

Il CONSIGLIO COMUNALE deve assumere le pertinenti determinazioni, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, relative alle tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed adottato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.

Gli ENTI LOCALI deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno

Il totale delle entrate tariffarie di riferimento (TARI 2020-2021) è dato da somma delle entrate a copertura dei costi fissi e dei costi variabili riconosciuto dall'Autorità in continuità con il DPR n. 158/99 e determinato secondo criteri di efficienza, nonché di trasparenza e omogeneità, procedendo ad una riclassificazione degli oneri riconducibili alle singole attività del ciclo integrato che comprende: spazzamento e lavaggio strade,

raccolta e trasporto rifiuti urbani, gestione tariffe e rapporti con gli utenti, trattamento e recupero dei rifiuti urbani, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.

Considerato che

La Legge 19 dicembre 2019, n. 157

«Art. 57-bis (Disciplina della TARI. Coefficienti e termini per la deliberazione piano economico finanziario e delle tariffe. Introduzione del bonus sociale per i rifiuti e automatismo del bonus per energia elettrica, gas e servizio idrico). - 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 652, terzo periodo, le parole: "per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205";
- b) dopo il comma 683 e' inserito il seguente:

"683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati".

L'art. 107 del DL 18/2020 ha modificato la scadenza di cui sopra, stabilendo che le tariffe della Tari tributo e Tari corrispettivo possano essere approvate entro il 30 giugno 2020.

Il comma 5 dello medesimo DL, consente inoltre ai Comuni, in deroga all'art. 1, commi 654 e 683, della Legge 147/2012, di approvare le tariffe Tari e Tari corrispettivo del 2019 anche per il 2020, ed assicurare che entro il 31 dicembre 2020 i medesimi arrivino all'approvazione del PEF 2020. La norma consente inoltre ai Comuni che avranno necessità di conguagliare le differenze di costo tra il 2019 e il 2020 di farlo nei successivi tre anni a partire dal 2021.

Considerato in particolare che

L'Articolo 6, comma 3, della citata deliberazione 443/2019 (Procedura di approvazione) stabilisce che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.

Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.

La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.

L'art. 6 della citata deliberazione 443/2019, definisce inoltre che

6.3 Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.

6.5 L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva.

6.6 Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

Tenuto conto che

La verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del PEF viene svolta dall'Ente Territorialmente Competente, o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.

Considerato che

L'art. 19 del MTR specifica che la verifica di cui sopra riguarda almeno:

- la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili
- il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti;
- il rispetto dell'equilibrio economico – finanziario del gestore.

Spetta all'Ente territorialmente competente anche l'attività di verifica e validazione dei dati, trasmessi dal Gestore Valle Camonica servizi s.r.l. al Comune di Malonno in data 14.12.2020 sia per l'anno 2020 che per la determinazione dei costi efficienti delle annualità 2018 e 2019

Tutto ciò premesso

in relazione al PEF, nonché alla relativa documentazione e ai dati trasmessi dal Comune di Malonno, in qualità di Ente Territorialmente competente anche a seguito di specifici incontri istruttori, avendo anche verificato la congruenza dei dati forniti nel piano economico e finanziario con gli standard di servizio richiesti dal Comune; considerati inoltre i costi diretti sostenuti dal Comune riguardo le attività di spazzamento e gestione della TARI registrati nel bilancio dell'ente locale.

Viste

La dichiarazione di veridicità, datata 14.12.2020,, sottoscritta dal legale rappresentante della società Valle Camonica servizi s.r.l. in relazione ai dati dei servizi svolti dal Gestore e la dichiarazione di veridicità, datata 21.12.2020,, sottoscritta dal legale rappresentante del Comune di Malonno in relazione ai dati dei servizi svolti dal Comune;

Preso atto

Della relazione di accompagnamento al PEF predisposta dal Gestore ed integrata dal Servizio Finanziario del Comune limitatamente ai servizi svolti dal Comune (servizio spazzamento strade e servizio rapporti con l'utenza e gestione della tariffa), e delle verifiche fatte in conformità ai principi internazionali di revisione.

Considerato che

il Revisore, Rispetto al Comune di Malonno risulta in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili all'ordinamento italiano, soggetto terzo;

Acquisiti

Elementi probativi e sufficienti, nonché appropriati, su cui basare il giudizio


Valida

Per quanto possa occorrere e in base alle disposizioni delle normative vigenti, il piano economico e finanziario predisposto dal Comune di Malonno attestandone la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario stesso.

Milano, 28 dicembre 2020

IL REVISORE DEI CONTI

Dr. Giuseppe Sagone



● PEF 2020

Appendice 1 al MTR (versione integrata con la Deliberazione 238/2020/R/rif)

	Input dati Ciclo integrato RU	Ambito tariffario/Comune di Malonno		
		Ciclo integrato RU	Costi del Comune/i	TOT PEF
	Input gestori (G) Input Ente territorialmente competente (E) Dato calcolato (C) Dato MTR			
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – CRT	G	54.594	-	54.594
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS	G	39	-	39
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR	G	61.422	-	61.422
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD	G	172.228	-	172.228
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COI ^{EXP} TV	G	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR	G	7.530	-	7.530
Fattore di Sharing – b	E	0,6	0	0,6
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR)	E	4.518	-	4.518
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – AR _{CONAI}	G	27.080	-	27.080
Fattore di Sharing – b(1+ω)	E	0,84	0	0,84
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing – b(1+ω)AR _{CONAI}	E	22.747	-	22.747
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RC _{TV}	G	-	2.127	2.127
Coefficiente di gradualità (1+γ)	E	0,5	0,5	0,5
Rateizzazione r	E	4	4	4
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – (1+γ)RC _{TV} /r	E	-	266	266
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G	-	24.691	24.691
ΣTV_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	261.017	24.425	285.442
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – CSL	G	-	47.824	47.824
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC	G	1.088	13.604	14.691
Costi generali di gestione - CGG	G	27.040	-	27.040
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	G	-	-	-
Altri costi - COaI	G	-	-	-
Costi comuni – CC	C	28.128	13.604	41.731
Ammortamenti - Amm	G	12.774	-	12.774
Accantonamenti - Acc	G	-	13.413	13.413
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	-	-	-
- di cui per crediti	G	-	13.413	13.413

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di rd - Y_1	E
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - Y_2	E
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - Y_3	E
Totale γ	C
Coefficiente di gradualità (1+γ)	C

-0,25	-0,25	-0,25
-0,20	-0,20	-0,20
-0,05	-0,05	-0,05
-0,5	-0,5	-0,5
0,5	0,5	0,5

Verifica del limite di crescita

rpi_a	MTR
coefficiente di recupero di produttività - X_a	E
coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QL_a	E
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PG_a	E
coeff. per l'emergenza COVID-19 - C19 ₂₀₂₀	facoltativo
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - ρ	C
(1+ ρ)	C
$\sum I_a$	C
$\sum TV_{a-1}$	E
$\sum TF_{a-1}$	E
$\sum I_{a-1}$	C
$\sum I_a / \sum I_{a-1}$	C

		1,7%
		0,10%
		0,00%
		0,00%
		0,00%
		1,6%
		1,016
		420.817
		283.571
		72.429
		356.000
		1,1821

$\sum Tmax$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)

$\sum Tmax$	C
delta ($\sum Ia - \sum Tmax$)	C

		361.696
		59.121

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR

riclassifica TV_a	E
riclassifica TF_a	E

		245.340
		116.356

Attività esterne Ciclo integrato RU

	G
--	---

		-

Legenda celle

compilazione libera
non compilabile
celle contenenti formule
celle contenenti formule/totali

Denominazione ambito tariffario:	Malonno
n° di Comuni appartenenti all'ambito tariffario	1

	REGIONE	ATO	Ambito tariffario
1	Lombardia	Altro	Malonno
2			Malonno
3			Malonno
4			Malonno
5			Malonno
6			Malonno
7			Malonno
8			Malonno
9			Malonno
10			Malonno
11			Malonno
12			Malonno
13			Malonno
14			Malonno
15			Malonno
16			Malonno
17			Malonno
18			Malonno
19			Malonno
20			Malonno
21			Malonno
22			Malonno
23			Malonno
24			Malonno
25			Malonno
26			Malonno
27			Malonno
28			Malonno



COMUNE DI MALONNO
Provincia di Brescia

DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ

DELIBERAZIONI DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE 443/2019/R/RIF

Il sottoscritto Ghirardi Dott. Giovanni
nato a Edolo (BS)
il 27/05/1983
Residente in Malonno (BS)
Via Bernardolo n. 22
in qualità di legale rappresentante del **Comune di Malonno (BS)**
avente sede legale in Malonno (BS) - Piazza Municipio n. 7
Codice Fiscale 00716670179 - Partita Iva 00575780986
Telefax: 0364/65184 Telefono: 0364/635576
indirizzo e-mail: info@comune.malonno.bs.it

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.P.R. N. 445/2000

DICHIARA

- CHE I DATI, LE INFORMAZIONI E LA DOCUMENTAZIONE TRASMESSI, RILEVANTI AI FINI TARIFFARI SONO COMPLETI E VERITIERI;
- CHE LE INFORMAZIONI E I DATI DI NATURA PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA TRASMESSI TROVANO CORRISPONDENZA NEI VALORI CONTENUTI NELLE FONTI CONTABILI OBBLIGATORIE, TENUTE AI SENSI DI LEGGE, DEL GESTORE DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI O DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO;
- CHE IL TITOLO AUTORIZZATORIO SULLA BASE DEL QUALE SI STA ATTUALMENTE FORNENDO IL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI O DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO:
 È CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE.

MALONNO, 21/12/2020



IL SINDACO

Ghirardi Dott. Giovanni
Giovanni Ghirardi



DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ

DELIBERAZIONI DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE 443/2019/R/RIF

IL SOTTOSCRITTO ROMANO MINOIA
NATO A LOVERE (BG)
IL 12/11/1965
RESIDENTE IN DARFO BOARIO TERME
VIA SAN CRISTOFORO N.23
IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L.
AVENTE SEDE LEGALE IN DARFO BOARIO TERME VIA MARIO RIGAMONTI 65
CODICE FISCALE 02245000985 PARTITA IVA 02245000985
TELEFAX 0364/535230 TELEFONO 0364/542111
INDIRIZZO E-MAIL INFO@VALLECAMONICASERVIZI.IT CERT@PEC.VALLECAMONICASERVIZI.IT

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.P.R. N. 445/2000

DICHIARA

- CHE I DATI, LE INFORMAZIONI E LA DOCUMENTAZIONE TRASMESSI AL COMUNE DI MALONNO IN DATA *14/12/2020*, RILEVANTI AI FINI TARIFFARI SONO COMPLETI E VERITIERI;
- CHE LE INFORMAZIONI E I DATI DI NATURA PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA TRASMESSI TROVANO CORRISPONDENZA NEI VALORI CONTENUTI NELLE FONTI CONTABILI OBBLIGATORIE, TENUTE AI SENSI DI LEGGE, DEL GESTORE DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI O DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO;
- CHE IL TITOLO AUTORIZZATORIO SULLA BASE DEL QUALE SI STA ATTUALMENTE FORNENDO IL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI O DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO:
 È CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE
 NON È CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE

DATA *14/12/2020*

IN FEDE
IL PRESIDENTE
ROMANO MINOIA



Relazione di accompagnamento al PEF 2020

Ente territorialmente competente :**Comune di Malonno**

Gestori: **Valle Camonica Servizi s.r.l. e Comune di Malonno**

Indice della relazione:

1	Premessa	3
2	Relazione di accompagnamento al/i PEF predisposta dal gestore.....	4
2.1	Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti	4
2.2	Altre informazioni rilevanti	9
3	Dati relativi alla gestione dell'ambito o bacino di affidamento forniti dal gestore	10
3.1	Dati tecnici e patrimoniali	10
3.1.1	Dati sul territorio gestito e sull'affidamento	10
3.1.2	Dati tecnici e di qualità	11
3.1.3	Fonti di finanziamento.....	11
3.2	Dati per la determinazione delle entrate di riferimento	12
3.2.1	Dati di conto economico.....	12
3.2.2	Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia.....	14
3.2.3	Dati relativi ai costi di capitale.....	14
4	Valutazioni dell'Ente territorialmente competente	15
4.1	Attività di validazione svolta	15
4.2	Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie.....	15
4.3	Costi operativi incentivanti	15
4.4	Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	16
4.5	Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019.....	16
4.6	Focus sulla valorizzazione dei fattori di <i>sharing</i>	16
4.7	Scelta degli ulteriori parametri	16

1 Premessa

Il presente documento assolve agli obblighi stabiliti dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA) con Delibera 31 Ottobre 2019 443/2019/R/rif.

La delibera definisce i nuovi criteri di calcolo ed il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento, adottando il metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) per l'anno 2020.

La presente relazione, che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti, assieme a:

- il PEF relativo alla gestione, compilato secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/RIF;
- la dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all'Appendice 3 della deliberazione 443/2019/R/RIF, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente Gestore del servizio integrato, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

costituisce la terna dei documenti obbligatori, previsti da ARERA per la redazione, verifica e validazione del processo di determinazione delle entrate tariffarie a copertura dei costi di gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

L'Ente territorialmente competente, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal gestore, effettua l'attività di verifica di cui all'art. 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF e provvede a trasmettere all'Autorità la documentazione prevista ai sensi del medesimo articolo.

2 Relazione di accompagnamento al PEF predisposta dal gestore ed integrata dal Comune

La presente relazione si riferisce al servizio di igiene ambientale svolto per il comune di Malonno Valle Camonica Servizi S.r.l è una società In House controllata dal Consorzio Servizi Valle Camonica e dai comuni della Valle Camonica, tra cui il comune di Malonno.

La società svolge la propria attività nel settore dei servizi di pubblica utilità all'interno dei comuni della Valle Camonica, ed in particolare gestisce:

- le attività del servizio di igiene ambientale;
- la progettazione, realizzazione e gestione di impianti di pubblica illuminazione;
- l'attività volta alla realizzazione e gestione di impianti di produzione di energia elettrica;

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti

Bacino servito:

- Comune di Malonno
- Abitanti al 31/12/2018 (Dati Orso): 3150
- Utenze domestiche al 31/12/2018 (Dati Orso): 1833
- Utenze non domestiche al 31/12/2018 (Dati Orso): 210
- Superficie: 30,70 Km²

Servizi erogati inclusi nel servizio integrato di gestione rifiuti:

Il comune di Malonno ha affidato a Valle Camonica Servizi svolge, la quasi totalità del servizio integrato di gestione dei rifiuti solidi urbani con l'esclusione della gestione della tariffa e dei rapporti con gli utenti e del servizio di spazzamento delle strade (servizi svolti direttamente dal comune).

In particolare il servizio integrato di gestione ambientale comprende le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, per tutte le utenze domestiche e non, presenti sul territorio.

Tale servizio viene garantito tutto l'anno, e nel caso di festività infrasettimanale, viene anticipato/posticipato con preavviso a tutti i cittadini interessati.

Il servizio svolto viene, in dettaglio, di seguito descritto:

a) Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati (secco residuo) tramite raccolta porta a porta sull'intero territorio comunale con rilevazione puntuale degli svuotamenti

Il servizio è comprensivo di:

- Raccolta domiciliare porta a porta dei rifiuti per le utenze domestiche e non domestiche, nel centro urbano del capoluogo e delle frazioni, con esclusione delle case e/o cascine sparse. I rifiuti vengono ritirati sulla pubblica via, in appositi sacchi a perdere a carico dell'utenza. La frequenza di raccolta è settimanale.
- Trasporto dei rifiuti raccolti presso gli impianti di smaltimento convenzionati;
- Smaltimento dei rifiuti raccolti;
- Contenitori previsti:
 - Sacchi a perdere

b) Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento/recupero dei rifiuti urbani differenziati (organico) tramite raccolta manuale porta a porta sull'interno territorio comunale

Il servizio è comprensivo di:

- Raccolta manuale dei rifiuti con il metodo porta a porta, nel centro urbano del capoluogo e delle frazioni con esclusione delle case e/o cascine sparse.
I rifiuti vengono ritirati in appositi contenitori nei quali le utenze domestiche e non domestiche conferiranno l'umido raccolto in appositi sacchi in materiale biodegradabile e compostabile da esporre sulla pubblica via il giorno di raccolta stabilito. La frequenza di raccolta è bisettimanale.
- Trasporto dei rifiuti raccolti presso gli impianti di recupero convenzionati;
- Avvio a recupero differenziato dei rifiuti raccolti;
- Contenitori previsti:
 - utenze domestiche: kit costituito da mastello 23 lt. con coperchio e manico con dispositivo anti randagismo, contenitore areato 7 lt sotto lavello colore marrone e n.50 sacchetti in materiale biodegradabile e compostabile;
 - utenze non domestiche: contenitore carrellato da 120 lt. Colore marrone.

c) Servizio di raccolta trasporto e recupero del multimateriale (vetro plastica e lattine) tramite raccolta manuale porta a porta

Il servizio è comprensivo di:

- Raccolta manuale dei rifiuti con il metodo porta a porta, nel centro urbano del capoluogo e delle frazioni con esclusione delle case e/o cascine sparse. I rifiuti vengono ritirati sulla pubblica via, nel giorno stabilito, in appositi contenitori azzurri. La frequenza di raccolta è settimanale.
- Trasporto dei rifiuti raccolti presso gli impianti di cernita e selezione della Società;
- Avvio a recupero differenziato dei rifiuti raccolti;
- Contenitori previsti:
 - utenze domestiche: mastello 40 lt. con coperchio e manico con dispositivo anti randagismo colore azzurro;
 - utenze non domestiche: contenitore carrellato da 120 lt., 240 lt., 1100 lt colore azzurro.

d) Servizio di raccolta porta a porta della carta/cartone presso le utenze domestiche e non domestiche

Il servizio è comprensivo di:

- Raccolta manuale dei rifiuti con il metodo porta a porta, nel centro urbano del capoluogo e delle frazioni con esclusione delle case e/o cascine sparse. I rifiuti vengono ritirati sulla pubblica via, nel giorno stabilito, in appositi contenitori da esporre sulla pubblica via nel giorno di raccolta stabilito. La frequenza di raccolta è settimanale.
- Trasporto della carta/cartone raccolta presso gli impianti;
- Avvio a recupero differenziato dei rifiuti raccolti;
- Contenitori previsti:
 - utenze domestiche: mastello 35 lt. con coperchio e manico con dispositivo anti randagismo colore giallo
 - utenze non domestiche: contenitore carrellato da 240 lt., 1.100 lt. colore giallo.

e) Raccolta differenziata con contenitori stradali delle seguenti frazioni:

- abiti usati
- verde e ramaglie
- pile
- medicinali scaduti

Tali contenitori sono presidiati regolarmente dal personale operativo e vengono vuotati quando pieni.

f) Gestione della piattaforma ecologica comunale di Malonno

La piattaforma ecologica integra e completa il servizio di raccolta dei rifiuti ed è situata a Sonico, in località Mollo. E' una struttura messa a disposizione al fine di garantire ai cittadini di Malonno la possibilità di conferimento dei rifiuti urbani differenziati, tra cui gli ingombranti.

Quest 'ultimi vengono poi smaltiti presso impianti autorizzati di terzi.

La struttura è aperta al pubblico nei seguenti giorni e orari:

GIORNO	ORARIO DI APERTURA
LUNEDÌ	
MARTEDÌ	8.30 – 11.30
MERCOLEDÌ	
GIOVEDÌ	
VENERDÌ	8.30 – 11.30
SABATO	8.30 – 11.30
DOMENICA	

g) Spazzamento e lavaggio delle strade:

Servizio non eseguito dalla società Valle Camonica Servizi.

Il servizio è gestito in economia dal Comune .

h) Gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti

Servizio non eseguito dalla società Valle Camonica Servizi.

Il servizio è gestito in economia dal Comune .

Non si evidenziano attività esterne al servizio integrato di gestione dei rifiuti solidi urbani.

2.2 Altre informazioni rilevanti

La società ha certificato di non essere sottoposta a fallimento e di non trovarsi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che non è in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

Con riferimento alla legittimità del titolo in forza del quale Valle Camonica Servizi esercisce il servizio presso il comune, non vi è nulla da segnalare.

3 Dati relativi alla gestione dell'ambito o bacino di affidamento forniti dal gestore

Il servizio di igiene ambientale che viene effettuato su tutto il territorio è stato, negli ultimi anni, migliorato ed adeguato alla Legge Regionale 26/03 che attribuisce ai comuni la funzione dell'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

In particolare, a livello Regionale, era stato posto il raggiungimento del 67% di raccolta differenziata come obiettivo entro il 2020 e del 65% a livello comunale.

Da qui la decisione di introdurre la tariffa sui servizi di igiene urbana basata sul metodo puntuale, ovvero basata sulla stima delle effettive quantità prodotte di rifiuto indifferenziato al fine di incentivare la raccolta differenziata.

L'obiettivo è infatti quello di ridurre sempre più la produzione di RSU in modo tale da ridurre la raccolta per la quale si devono sostenere costi sempre maggiori nel servizio di trasporto e smaltimento, ed incrementare così la quantità da differenziare e conferire alla piazzola ecologica.

3.1 Dati tecnici e patrimoniali

3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull'affidamento

I risultati ottenuti in termini di percentuale di raccolta differenziata sono più che soddisfacenti. In un'ottica di miglioramento continuo del servizio offerto, rispetto al periodo di analisi (anno 2018), registriamo le seguenti variazioni di perimetro (PG):

Anno 2018

Introduzione raccolta porta a porta dei rifiuti secco indifferenziato, umido, carta e multimateriale.

Anno 2019

Non ci sono state variazioni né di servizio (QL) né di perimetro (PG)

Anno 2020

Non ci sono state variazioni né di servizio (QL) né di perimetro (PG)

3.1.2 Dati tecnici e di qualità

La società, salvo impregiudicate eventuali previsioni contrattuali che impongano modifiche progressive del servizio (quali ad esempio il raggiungimento di percentuali di raccolta o la riduzione della frequenza della raccolta dell'indifferenziato), garantisce in ogni caso l'impegno al miglioramento continuo delle proprie prestazioni, volto ad incrementare la qualità dei servizi resi in termini di efficacia, efficienza e qualità ambientale.

Per quanto riguarda il livello di raccolta differenziata, tale impegno ad applicare le migliori metodologie nel 2020 si traduce, senza assunzione di obbligo di risultato, nel mantenimento, o incremento se possibile, del livello raggiunto nel 2018 che è pari al 65%.

3.1.3 Fonti di finanziamento

La società Valle Camonica Servizi dichiara che il servizio è completamente finanziato da fonti proprie e non sono utilizzate fonti di finanziamento di terzi.

3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento

Il PEF redatto in conformità al modello allegato all'MTR sintetizza tutte le informazioni e i dati rilevanti per la determinazione delle entrate tariffarie relative agli anni a (2020) e $a+1$ (2021) in coerenza con i criteri disposti dal MTR.

Tali dati sono stati inputati dal gestore sulla base dei dati di bilancio dell'anno $a-2$ (2018) come illustrato nei paragrafi seguenti.

3.2.1 Dati di conto economico (Valle Camonica Servizi)

L'analisi dei dati è stata effettuata a partire dai bilanci di esercizio relativi agli anni 2017, 2018 e 2019 e con riferimento all'anno 2020, le componenti di costo riportate nel PEF sono riconciliate con la somma dei costi effettivamente sostenuti nell'anno 2018.

Si evidenzia che Valle Camonica Servizi gestisce il servizio di igiene urbana per un totale di n. 41 Enti Territoriali (comuni e unioni di comuni), il bilancio è quindi quadrato con la sommatoria dei PEF redatti per i 41 Enti Territoriali serviti.

VOCE	€/2018
TOTALE COSTI BILANCIO	€ 12.362.895,28
SERVIZI EXTRA PERIMETRO ARERA	€ 1.976.731,28
TOT. BILANCIO PERIMETRO ARERA	€ 10.386.164,00

In particolare, con riferimento al comune di Malonno si evidenzia:

	COSTI COMUNE	COSTI ALTRI COMUNI	TOTALE
CGG	€ 26.507,43	€ 918.791,80	€ 945.299,23
CRD	€ 168.834,11	€ 5.475.294,72	€ 5.738.245,17
CRT	€ 53.518,17	€ 1.596.541,41	€ 1.650.059,58
CSL	€ 0,00	€ 39.500,00	€ 39.500,00
CTR	€ 60.212,04	€ 1.983.816,55	€ 1.968.938,72
CTS	€ 38,11	€ 5.553,24	€ 5.591,35
CARC	€ 1.066,13	€ 37.463,78	€ 38.529,91
TOT. PEF	€ 310.175,99	€ 10.019.497,72	€ 10.386.163,96

Nel rispetto di quanto previsto agli art. 6-7-8-9 dell'allegato A alla Deliberazione ARERA 31 Ottobre 2019 n.443/2019/R/RIF, per la determinazione di tali costi si è proceduto tramite attribuzione diretta ove possibile e ove non sia stato possibile, sono stati definiti dei drivers a partire da indicatori significativi del territorio, secondo un principio di equità, oggettività, ragionevolezza e verificabilità. In particolare, per quanto riguarda i costi operativi diretti, concorrenti alla determinazione delle voci CRT, CTS, CTR, CSL e CRD, si è proceduto ad un'analisi di dettaglio delle singole partite di conto economico registrate nel sistema di contabilità aziendale, attribuendo in maniera integrale le partite di costo allocate sulle destinazioni contabili specifiche del servizio presso il comune, secondo quanto predisposto dal sistema di contabilità analitico-gestionale; si tratta essenzialmente di costi di smaltimento/trattamento/recupero, costi per servizi affidati a terzi e costi di materiali.

3.2.2 Dati di Bilancio relativi ai servizi gestiti dal Comune di Malonno

Nel Piano Finanziari il Comune ha inserito i costi derivanti dal proprio bilancio redatto in termini di competenza finanziaria per i servizi non affidati a Valle Camonica Servizi, quali:

- Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – CSL
- Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti – CARC
- Parte del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) relativo alla TARI

- il costo degli oneri relativi all'Iva indetraibile per il Comune applicata sul fatturato di Valle Camonica Servizi per il servizio integrato dei rifiuti urbani.

3.2.3 Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia

I ricavi sono tutti esclusivamente provenienti da vendita di materiale e non di energia.

3.2.4 Dati relativi ai costi di capitale

Per la determinazione dei costi d'uso del capitale si è fatto riferimento alle istruzioni contenute agli articoli 10-11-12-13-14 del MTR.

Per determinare il valore delle immobilizzazioni inerenti al servizio presso il Comune, è stato utilizzato il seguente criterio:

- Attribuzione diretta nei casi in cui l'asset sia dedicato al servizio sul comune (si tratta, in generale, di contenitori, cestini, lavori su isole ecologiche);
- Negli altri casi l'attribuzione è stata effettuata utilizzando, come driver, l'imponibile fatturato ai diversi comuni;

Per determinare le componenti del Capitale Investito Netto, in aggiunta alle immobilizzazioni nette calcolate secondo il criterio sopra descritto, si è proceduto come segue:

- il capitale circolante netto è stato determinato utilizzando i ricavi commerciali realizzati dal gestore per il servizio al comune nel periodo di riferimento, e la quota parte dei costi, allocati secondo i criteri illustrati al precedente paragrafo 3.2.1, relativi alle voci B6 e B7;
- le poste rettificative del capitale sono state allocate in ragione delle ore effettivamente prestate per lo svolgimento dei servizi nel comune, rilevate dai sistemi ERP aziendali alimentati dagli ordini di lavoro evasi dal personale in servizio

4 Valutazioni dell'Ente territorialmente competente

4.1 Attività di validazione svolta

Il Comune, in quanto Ente territorialmente competente definito ai sensi della delibera 443, ha preso atto, stante le dichiarazioni di veridicità che attestano la corrispondenza delle informazioni date con i valori contenuti nelle fonti contabili obbligatorie del gestore, e del Comune dei costi efficienti dell'annualità 2018, e qualitativamente ne ha ripercorso il processo che ha portato alla determinazione dei saldi riguardanti l'anno 2020.

Inoltre il Comune ha partecipato alla determinazione dei parametri previsti dal modello MTR, operandone la scelta così come meglio descritto nei paragrafi che seguono.

4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Con riferimento al rispetto del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie di cui al comma 4.1 del MTR, ed in coerenza con quanto esposto ai precedenti paragrafi 3.1.1 e 3.1.2, i valori attribuiti ai parametri che ne determinano l'ammontare sono i seguenti:

$rpi_a = 1,7 \%$

$X_a = 0,1 \%$

$QL_a = 0 \%$

$PG_a = 0 \%$

Ne discende che, qualora non si verificano le eccezioni previste al comma 4.1 del MTR così come meglio descritte nel successivo paragrafo 4.4, le entrate tariffarie per il 2020 non possono eccedere il valore di 361.696 €

4.3 Costi operativi incentivanti

In coerenza con quanto esposto ai precedenti paragrafi 3.1.1 e 3.1.2, non sono state valorizzate le componenti $COI_{TV,a}^{exp}$ e $COI_{TF,a}^{exp}$, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 del MTR.

4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Il MTR, ai commi 4.5 e 4.6 prevede la possibilità di superare il limite alla crescita delle entrate tariffarie così come individuato al paragrafo 4.2.

Nel caso del Comune di Malonno il valore eccedente il limite di crescita imposto, di cui al punto 4.3, non è stato inserito nel calcolo tariffario.

4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019

Per il comune di Malonno, essendo il coefficiente unitario $CU_{\text{eff}_{a-2}} \leq \text{Benchmark}$ di riferimento ed i conguagli calcolati positivi, si è scelto di applicare i valori minimi di gradualità nell'intervallo risultante dalle formule ARERA.

4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di *sharing*

Per l'individuazione dei fattori di *sharing* dei proventi, si è considerato il valore massimo previsto dalla normativa a favore dell'amministrazione pubblica, pari a 0,6 per il fattore b e 0,4 per il fattore ω .


4.7 Scelta degli ulteriori parametri

L'ulteriore parametro richiesto per la piena applicazione del MTR e non già illustrato nei paragrafi precedenti, riguarda il fattore r , che rappresenta il numero di rate per l'eventuale recupero della componente a conguaglio determinato dall'Ente territorialmente competente, e variabile tra 1 e 4. Il valore scelto è 4.

MALONNO 21.12.2020

IL SINDACO

(Dott. Giovanni Ghirardi)



Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Ghirardi Giovanni



IL SEGRETARIO COMUNALE

Caforio Dott. Onofrio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Funzionario incaricato attesto che copia per immagine su supporto informatico dell'originale analogico viene pubblicata il giorno -7 GEN. 2021 all'Albo elettronico sul sito internet istituzionale di questo Comune (www.comune.malonno.bs.it/), ove rimarrà esposta per 15 gg. consecutivi (art. 124 D.Lgs. 267/2000 e 32, comma 1 L. 18.6.2009 NR. 69).

MALONNO -7 GEN. 2021



IL FUNZIONARIO INCARICATO

IL MESSO / U.P.L.
Angeli Gianfranco

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134 – 3° comma – del D. Lgs. 267/2000 il giorno _____, trascorsi 10 giorni decorrenti dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione, senza riportare nel suddetto periodo denunce di vizi di legittimità.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Addì _____
